



Roma, 29 luglio 1999

CIRCOLARE N. 113/1999

OGGETTO: PREVIDENZA - CONTRIBUTO DI MOBILITA' PER LE IMPRESE DI SPEDIZIONE NAZIONALE CON OLTRE 50 DIPENDENTI - CIRCOLARE INPS N.155 DEL 26.7.1999.

L'INPS ha fornito le istruzioni per il versamento del contributo per la mobilita' per l'anno '95 da parte delle imprese in oggetto inquadrate previdenzialmente nel terziario.

Come e' noto, l'esistenza dell'obbligo contributivo per il passato e' stata confermata dalla legge n.144/99 (collegato alla finanziaria '99 in materia di lavoro), la quale ne ha tuttavia alleggerito gli effetti consentendo di dilazionare i pagamenti in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di interessi e di sanzioni. Per usufruire della dilazione le imprese interessate dovranno presentare apposita richiesta alla sede INPS territorialmente competente entro il 30 settembre prossimo allegando il pagamento della prima rata; le rate successive dovranno essere versate, rispettivamente, entro il 31 dicembre '99, il 31 marzo e il 30 giugno 2000.

Si rammenta che il contributo per la mobilita' e' pari allo 0,30% (interamente a carico delle aziende) del monte salari comprensivo delle retribuzioni dei dirigenti.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/1999

Allegato uno

INPS

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 26 luglio 1999

Circolare n. 155

Allegati 1

OGGETTO: *Contributo per il finanziamento del trattamento di mobilita' dovuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 15 e 36, del DL 1/10/1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/11/1996, n. 608, dalle imprese di spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti.*

SOMMARIO: *Rateizzazione del versamento del contributo in oggetto. Legge 17/5/1999, n.144, art. 45.*

Con la circolare n. 263 del 23/12/1998 sono state impartite le istruzioni operative per il versamento:

- del contributo dello 0,30% (finanziamento del trattamento di mobilita') dovuto per il periodo dal 1.1.1995 al 31.1.1996 dalle imprese di spedizione e trasporto che occupino piu' di 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 4, commi 15 e 36 del decreto legge 1/10/1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28/11/1996, n. 608;

- degli importi di cui all'art. 5, c. 4 e 6, della legge n. 223/1991, per le procedure di mobilita' effettuate nel periodo (gennaio 1995 - gennaio 1996) di vigenza dei decreti poi reiterati nel D.L. n. 510/1996.

Con successivo messaggio n. 26673 del 9/4/1999 le Sedi erano state interessate a mettere in atto tutte le azioni atte alla tutela del credito

dell'Istituto astenendosi dall'esercitare azioni di recupero nell'attesa di intervento chiarificatore della norma.

L'articolo 45, c. 26, della legge 17/5/1999, n.144, pubblicata nella G.U. n.118 del 22/5/1999 (allegato n. 1), in materia di riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ha, ora, stabilito che il recupero del contributo dello 0,30% (finanziamento del trattamento di mobilita'), non versato dalle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti per il periodo 1/1/1995-31/1/1996, sia effettuato, a partire dal 30/9/1999, in quattro rate trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.

A tal fine dovra' essere utilizzate la procedura delle regolarizzazioni contributive con le particolarita' di seguito descritte.

Modalita' operative.

Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo 0,30% (finanziamento del trattamento di mobilita') relativo al periodo arretrato, le aziende dovranno compilare un modello DM10/V di tipo "E" con codice provenienza "3".

Per i modelli che interessano piu' mesi va riportato il periodo iniziale e finale che, in ogni caso, non puo' riguardare due diversi anni. Ove cio' si verifici, dovranno essere compilati due distinti modelli.

Negli appositi righi vanno indicati:

il codice "CQ76";

il numero dei dipendenti interessati;

l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

l'aliquota applicata;

il contributo dovuto.

Tutti i versamenti sia in unica soluzione che rateali dovranno essere effettuati con modello "DM20/reg", recante il codice tipo archivio "I" nello spazio antistante il numero di inadempienza.

Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono, ai sensi dell'art. 45 il cui testo e' allegato, farne richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il 30/09/1999 (scadenza del trimestre solare successivo all'entrata in vigore della citata legge n.144/1999), allegando alla richiesta l'attestazione del versamento della prima rata.

Dopo l'acquisizione, i modelli DM10/V confluiranno in apposita inadempienza con tipo segnalazione "48" avente il significato di "regolarizzazione ex art. 45, c.26, L. n. 144/1999".

Per espressa disposizione legislativa, alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato, potra' essere rilasciato, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altre cause, il certificato di regolarita' contributiva.

Per quanto attiene al versamento degli importi di cui all'art. 5, c. 4 e 6, della legge n. 223/1991, per le procedure di mobilita' effettuate nel medesimo periodo (gennaio 1995 - gennaio 1996) rimangono in vigore le disposizioni dettate nella circolare n. 263/1998 alla quale si rimanda.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato *** OMISSIS ***